



Città di Fara in Sabina

Provincia di Rieti

SETTORE III PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Responsabile Ing. Andrea Brizi

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA E PER I SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, STRADE, VERDE, IMMOBILI, IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FARA IN SABINA.

CUP : J56G14000240004

CIG : 5956345363

DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Adeguamento normativo di un impianto. L'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti per quanto applicabili, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente CSA esso si divide in:

- a) Messa in sicurezza degli impianti: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovraccorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente dell'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- b) Adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
- c) Adeguamento normativo di un impianto: interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione. Esso si applica per la realizzazione di nuovi impianti e/o interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

Accenditore. Apparecchio in grado di generare gli impulsi di tensione necessari all'innesco di una lampada a scarica.

Alimentatore. Dispositivo usato negli apparecchi di illuminazione per stabilizzare la corrente, ovvero per adeguare l'alimentazione delle lampade alle caratteristiche della rete elettrica, nonché per la fornitura di tensioni ausiliarie per l'alimentazione di eventuali accenditori della sorgente luminosa.

Amministrazione. L'Amministrazione Comunale che stipula il Contratto d'Appalto, con la parola Amministrazione si indicheranno anche i rappresentanti dell'Amministrazione stessa, a ciò espressamente incaricati, che terranno i rapporti con l'Appaltatore.

Appaltatore. Società od Organizzazione che ha in Appalto dall'Amministrazione l'esecuzione di lavori nell'ambito dei servizi a cui si riferisce il contratto. Non sono Appaltatori (nei confronti dell'Amministrazione), ai sensi del presente disciplinare, i Subappaltatori (più avanti definiti), in quanto non hanno rapporto diretto con l'Amministrazione ed eseguono per l'Appaltatore parte dei compiti previsti dall'Appalto assunto dall'Appaltatore medesimo, nel quadro di un rapporto fra Appaltatore e Subappaltatore cui, salvo quanto di seguito fosse espressamente previsto, l'Amministrazione è estranea.

Apparecchiatura di regolazione della tensione. Complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto.

Apparecchiatura di telecontrollo. Complesso dei dispositivi che ha lo scopo di svolgere le seguenti funzioni:

- concentrare la supervisione di uno o più impianti in una stazione remota di controllo;

- conoscere in tempo reale lo stato delle principali apparecchiature dell'impianto attraverso la ricezione dal campo di una serie di segnali remoti;
- intervenire sugli impianti dalla stazione remota di controllo effettuando manovre e regolazioni;
- utilizzare forme di risparmio energetico attraverso un'opportuna regolazione del flusso luminoso.

Apparecchio di illuminazione per lampade a scarica. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade a scarica (SAP, HQL, Ioduri metallici, etc.), e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione.

Apparecchio di illuminazione a LED o lampada a LED. Apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa dai LED e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle sorgenti LED incluse e, i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al circuito di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per eventuale dimmerazione automatica, e con eventuale sistema di telegestione opzionale), in grado di regolare l'emissione luminosa agendo direttamente sulla corrente che alimenta i LED del gruppo ottico.

Braccio. Parte del sostegno al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale.

Centro luminoso. Complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno.

Efficientamento energetico di un impianto. Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Efficienza luminosa di una lampada. Rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W).

Economie gestionali. Riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'Appaltatore.

Flusso luminoso. Quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura il lumen ($1 W = 683 \text{ lm}$).

Gestione o esercizio degli impianti. Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del presente disciplinare.

Illuminamento. Quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux ($\text{lux} = \text{lm/m}^2$).

Impianto di gruppo B. Impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua.

Impianto di illuminazione pubblica. Complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

Impianto in derivazione. Impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro.

Impianto in serie. Impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione.

Impianto indipendente. Impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo.

Impianto promiscuo. Impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica.

Inquinamento luminoso. Ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte (verso la volta celeste).

Intensità luminosa. Quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela ($cd = 1 \text{ lm/sr}$).

Interdistanza. Distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada.

Lampada a scarica. Lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori.

Lampada a LED. Vedi Apparecchio di illuminazione a LED.

LED: Acronimo di "Diodo ad Emissione Luminosa". Sorgente luminosa contenuta all'interno dell'apparecchio di illuminazione a LED o lampada a LED.

Linea di alimentazione. Complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi.

Luminanza. Intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit ($\text{nit} = 1 \text{ cd/m}^2$).

Manutenzione ordinaria. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento. Tali attività dovranno poter essere effettuate in loco con l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. Sono compresi i soli ricambi specifici per i quali sia prevista la sostituzione periodica, quali lampade, alimentatori, accenditori, condensatori, fusibili, ecc.

Manutenzione programmata-preventiva. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

Manutenzione straordinaria. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre o adeguare gli impianti elettrici ed in generale il funzionamento dell'impianto a quello previsto dalle normative vigenti mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi. Fanno parte della manutenzione straordinaria anche gli interventi di ampliamento degli impianti, del numero dei pali o dei punti luce.

Pulizia. Azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto di illuminazione durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge.

Punto di consegna. E' il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva.

Punto luce. Grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada.

Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione. Rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente.

Risparmio energetico. Minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, conseguito con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) sia a scarica che a LED, e/o con dispositivi di stabilizzazione-regolazione della tensione (per lampade a scarica), e/o con dispositivi di regolazione della corrente di alimentazione (per lampade a LED), che consentano la regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti.

Sostegno. Supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina.

Subappaltatore. Società od Organizzazione che ha avuto in appalto dall'Appaltatore l'esecuzione e/o la fornitura di opere particolari e/o specialistiche, nell'ambito del servizio assegnato dall'Amministrazione all'Appaltatore medesimo.

Tesata. Fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica.

Utilizzo della Rete e degli impianti di pubblica illuminazione. Il diritto del Concessionario allo sfruttamento economico ed all'utilizzo della rete e gli impianti di pubblica illuminazione, di proprietà comunali, sempre in situazioni di sicurezza per l'Amministrazione e per gli utenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo per: trasferimento dati, cablaggio cittadino, installazione gonfaloni pubblicitari, etc...

Verifica. Attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte.

Art. 2 - Il sistema di Investimento relativo agli interventi di risparmio energetico mediante finanziamento tramite terzi

E' specifico intendimento che, ai sensi del presente disciplinare, la progettazione, la fornitura e l'esecuzione dei lavori inerenti la messa in opera delle apparecchiature e degli impianti finalizzati a generare risparmi di natura energetica e gestionale, oggetto d'investimento nell'ambito del servizio di illuminazione richiesto, saranno effettuati a titolo non oneroso per l'Amministrazione con finanziamento da parte dell'Appaltatore **(Finanziamento tramite Terzi)**.

Questi provvederà alla loro realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprehensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento di una quota parte del risparmio energetico e delle economie gestionali generate, garantendo contrattualmente l'eventuale quota-parte spettante all'Amministrazione, mediante congrua riduzione del canone annuo di gestione. In particolare, l'investimento per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (minor consumo di energia elettrica a parità di servizi resi), che l'Appaltatore ha facoltà di proporre a proprio onere nel progetto-offerta, s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con i risparmi attesi, generati dagli interventi proposti, secondo le previsioni dell'Appaltatore esposte in offerta.

In conclusione, si deve intendere che l'ammortamento degli investimenti realizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetico-gestionali avverrà condizionatamente all'effettivo verificarsi di suddette economie e non costituirà in alcun modo onere per l'Amministrazione.

Art. 3 - Documenti che fanno parte dell'Appalto

Fanno parte integrante della Concessione:

1. il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. 12/04/2006 n. 163);
2. il Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 207/2010);
3. il presente disciplinare tecnico ed il capitolato tecnico;
4. l'Offerta Tecnica;
5. l'Offerta Economica;
6. la documentazione di gara ed i relativi allegati;
7. il contratto tra il Committente ed il Concessionario.

Art. 4 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- d) dal regolamento di Polizia Urbana.

Inoltre, L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate durante l'espletamento dell'Appalto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta, inoltre, al rispetto di:

- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto, nonché ai relativi componenti.
- Tutte le leggi, decreti, circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all'Appalto, ivi compresi i regolamenti edilizi.

Si fa presente che, per l'Impresa Appaltatrice, vi è l'obbligo di operare anche nel rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro, ed in particolare:

- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e successive modifiche e integrazioni.

Dovrà rispettare, inoltre, tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e sindacale.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale ad una dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e della loro incondizionata accettazione.

Art. 5 - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre all'assunzione delle responsabilità e degli oneri di carattere generale, l'Appaltatore assume l'obbligo di prendere in consegna gli impianti nelle condizioni di funzionamento in cui essi si trovano al momento stesso della consegna e si obbliga ad effettuare tutti gli interventi previsti in offerta.

L'Appaltatore assume l'obbligo di riconsegnare alla scadenza del contratto gli impianti (secondo la consistenza che essi presenteranno a quel tempo) in condizioni di regolare funzionamento e di buono stato di conservazione e manutenzione, nonché adeguato alle normative al momento vigenti in materia.

Il servizio di gestione e manutenzione ordinaria comprende i seguenti oneri:

- 1) la sorveglianza e la ordinaria manutenzione di tutte le parti componenti degli impianti;
- 2) la pulitura di tutti gli apparecchi di illuminazione (riflettori, rifrattori, parti ottiche, gonnelle, etc.);
- 3) la fornitura e la sostituzione delle parti di impianto soggetti ad usura (condensatori, reattori, accenditori, fusibili, lampade di segnalazione, etc.);
- 4) il controllo dei circuiti ausiliari di potenza e di comando dei quadri elettrici; sostituzione degli accessori di cablaggio delle apparecchiature assemblate, dei fusibili; serraggio periodico dei bulloni e morsetti di arrivo e partenza cavi;

5) la rimessa in efficienza di qualsivoglia componente degli impianti che dovesse rendersi inefficiente per qualsivoglia causa, in modo da assicurare costantemente il regolare funzionamento degli impianti stessi, in ogni loro parte. La rimessa in efficienza va eseguita entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro i limiti stabiliti nel successivo Articolo 34 per l'applicazione delle penalità;

6) smaltimento delle lampade esaurite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, utilizzando a tal fine idonea Ditta autorizzata e producendo certificazione dell'avvenuto conferimento a rifiuto delle lampade per tipo e quantità.

La esecuzione di tutti i predetti interventi deve essere svolta a perfetta regola d'arte e con sistemi qualitativi standardizzati.

La esecuzione degli interventi previsti ai precedenti commi 2), 3), 4), dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto al RUP, eventualmente concordata per redigere un programma di priorità, per consentire i controlli in corso d'opera e ne dovrà altresì essere comunicata, sempre per iscritto, l'avvenuta ultimazione e regolare esecuzione.

Saranno posti a carico dell'Amministrazione Comunale i danni causati agli impianti in conseguenza di gravi calamità naturali, di eventi bellici, di sommosse popolari.

Art. 6 - Oneri e obblighi dell'Appaltatore e dell'Amministrazione

L'appaltatore dovrà realizzare gli interventi proposti nel "Progetto/offerta" provvedendo, al riguardo, alla fornitura dei beni e all'effettuazione dei servizi previsti dal presente Disciplinare tecnico e nel Capitolato tecnico.

Sono previsti inoltre a carico dell'Appaltatore:

a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui al presente appalto. Spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 34 comma 35 della Legge 221/2012 "Decreto Sviluppo II".

b) Autorizzazioni, licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente disciplinare e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

c) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

d) Progettazione definitiva/esecutiva. L'Appaltatore dovrà pertanto sviluppare progetti definitivi presentati in offerta, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, Piani di

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

Coordinamento e Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 segnalando alla stazione appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione.

e) Spese di cantiere. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal preavviso, l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.

f) Ripristini. Al termine dei lavori l'Appaltatore si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste dal progetto-offerta e secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall'Amministrazione, comunque con gli stessi materiali preesistenti.

g) Sorveglianza e custodia. Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, adottando provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando l'Appaltatore responsabile in merito.

h) Condotta e assistenza tecnica. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione dei lavori, informando l'Amministrazione di eventuali sostituzioni e cambiamenti. L'Appaltatore, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese, senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per:

- misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione dei lavori;
- controlli e verifiche dei lavori compiuti sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori durante le operazioni di collaudo.

i) Assicurazioni. Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte del presente appalto, comunicando alla stazione appaltante il nominativo della società assicuratrice con cui l'Appaltatore ha contratto l'assicurazione, producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.

l) Rapporti con altre ditte. L'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori.

m) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione avesse a prescrivere.

n) Reperibilità. L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare, nei modi e nelle forme che riterrà più funzionali, la

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

propria reperibilità nonché il servizio di pronto intervento, a qualunque ora del giorno e della notte, nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica.

o) Aggiornamento documentazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti oggetto di affidamento, consegnando all'Amministrazione le planimetrie aggiornate su supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto inerente ai lavori eseguiti nell'anno di gestione del servizio.

p) Sicurezza. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, secondo quanto riportato nel D.Lgs. n°81/2008, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta all'Appaltatore, previa consegna dello stesso all'Amministrazione e alle organizzazioni che ne debbano essere informate.

q) Spese riportate nei quadri economici di cui all'art. 3 del disciplinare di gara fra le somme a disposizione dell'Amm.ne (incentivo art. 92 comma 5 del D.lgs 163/2006, spese per commissione di gara, spese per pubblicità gara d'appalto), da liquidarsi secondo i suddetti quadri economici, al momento della sottoscrizione del contratto di concessione per quelle relative al primo anno. Per quanto attiene le spese di cui alla commissione ed alla pubblicità del bando, queste saranno rimborsate all'Amministrazione per la sola quota effettivamente sostenuta.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere:

- a) Alla nomina di un Responsabile Tecnico;
- b) Alla nomina a proprie spese di un Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza;
- c) Al pagamento dei compensi professionali da conferire al collaudatore tecnico e amministrativo;
- d) Il pagamento di eventuali altri oneri per l'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per l'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e interventi manutentivi.

Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, ivi compreso eventuali oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta.

Sono invece da considerarsi a carico dell'Amministrazione le seguenti attività:

1. il coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione;
2. la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione.
3. il pagamento di danni subiti dall'impianto di pubblica illuminazione a causa di eventi imprevedibili ed imprevedibili, quali ad esempio calamità naturali (terremoti, frane, allagamenti, smottamenti), esplosioni, incidenti stradali etc.). Questi danni saranno quantificati ad opera dell'Amministrazione appaltante e facendo riferimento ai listini ufficiali vigenti riferiti ai prodotti correntemente in uso, al netto del ribasso proposto specificatamente nel progetto-offerta. Non saranno ad ogni modo conteggiate nella stima dei danni la posa in opera dei materiali che rimane a carico della ditta appaltatrice.

4. la nomina di un collaudatore per il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere realizzate. Le spese per

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

i compensi professionali dovuti al collaudatore saranno a carico dell'impresa appaltatrice.

Art. 7 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

Per il solo fatto di partecipare alla gara, l'Appaltatore ammette di conoscere pienamente:

- 1) le condizioni tutte del CAPITOLATO TECNICO e del DISCIPLINARE TECNICO; le condizioni degli impianti di pubblica illuminazione (che per brevità in appresso saranno chiamati P.I.) su cui dovrà eseguire la manutenzione in relazione sia alla ubicazione sia alle difficoltà connesse allo stato di efficienza; le condizioni della manodopera e dei materiali; per questo l'Appaltatore dovrà eseguire un'accurata ricognizione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione cittadini al fine di rendersi perfettamente edotto della consistenza e dello stato d'uso degli impianti stessi e potere quindi formulare l'offerta in sede di gara avendo piena conoscenza del servizio che andrà eventualmente a svolgere;
- 2) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione della manutenzione degli impianti di P.I.;
- 3) di ritenere il canone annuo equo, remunerativo e tale da consentire l'offerta del ribasso che farà alla gara e la completa accettazione del presente contratto;
- 4) lo stato di consistenza dell'impianto oggetto della manutenzione sia nella qualità che nella quantità numerica dei punti luce.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati a meno che tali elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Con la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dei lavori di manutenzione secondo i migliori sistemi.

Art. 8 - Variazione delle prestazioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter in qualsiasi momento rinunciare ai servizi ed alle prestazioni previste dall'Appalto per quegli impianti o apparecchiature che non dovessero più far parte del proprio patrimonio, così come di estendere l'Appalto a nuovi impianti che dovessero entrare a far parte del predetto patrimonio.

Rimane, in ogni caso, escluso per l'Impresa affidataria qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la risoluzione del rapporto. La stessa rimarrà obbligata all'esecuzione delle prestazioni così come aumentate o ridotte.

Art. 9 - Rappresentanza dell'Appaltatore

Per garantire la regolare esecuzione del contratto, l'Appaltatore, entro il termine fissato per la consegna degli impianti, dovrà nominare un Responsabile della gestione, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione. Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi

per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

All'inizio dell'Appalto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo del proprio Rappresentante, del quale dovrà essere presentata procura speciale conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto spettanti all'Appaltatore. Questi comunicherà all'Amministrazione anche dove vorrà eleggere e mantenere, per tutta la durata del contratto, il proprio domicilio legale, dove l'Amministrazione indirizzeranno in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari.

In caso di impedimento del Responsabile della gestione, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia all'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione, indicando contestualmente il nominativo e il domicilio del sostituto.

Art. 10 - Cessione dell'Appalto e Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto senza il consenso dell'Amministrazione, che è libera di concederlo o di negarlo senza obbligo di motivazione.

E' consentito il subappalto a terzi degli interventi, o di parte di essi, indicati all'art. 2 del presente disciplinare, sotto l'osservanza di quanto prescritto all'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione nel caso di:

- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio;
- cessione del contratto senza autorizzazione.
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- non reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune;
- perdita, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l'esecuzione del servizio appaltato, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano il Concessionario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno. Tuttavia l'anticipazione a mezzo fax, sarà sufficiente a far decorrere i termini del procedimento. Il Concessionario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione, potrà presentare le proprie deduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso, che se confermativi delle ipotesi comportanti la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile.

Per accettazione:
LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

In ogni caso, l'Appaltatore sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni, dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra ditta. Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta appaltatrice avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento per i soli interventi eseguiti, per le rate ancora non scadute all'atto della risoluzione del contratto, nonché alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell'aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali sanzioni.

Art. 12 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'affidatario nell'esecuzione del contratto, è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Rieti.

PARTE II – LAVORI

Art. 13 - Progetto degli interventi di risparmio energetico ai fini della presentazione dell'offerta.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare un progetto-offerta delle opere e degli interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e luminosa, che dovrà contenere:

- a) la relazione dettagliata sullo stato degli impianti e sulla loro consistenza, con particolare riferimento agli aspetti energetici, dalla quale si evinca la completa presa visione degli stessi, necessaria a soddisfare un adeguato progetto;
- b) la relazione tecnica descrittiva dei lavori relativi alle apparecchiature e agli impianti offerti, che illustri la validità del progetto presentato, con particolare riferimento all'analisi giustificativa dei risparmi energetici ottenibili;
- c) gli schemi funzionali ed i disegni in scala adeguata necessari alla completa rappresentazione grafica delle attrezzature e degli impianti proposti nel progetto-offerta;
- d) il computo metrico **non estimativo** dettagliato per ciascuna categoria di opere, comprese la descrizione e l'indicazione dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature;
- e) il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi.

ART. 14 - Inizio ed ultimazione del servizio – programma – penali per ritardi

L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal presente appalto, strumentali alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, nonché il loro andamento, completamento e collaudo, saranno documentati e disciplinati dalla normativa vigente, le cui disposizioni risulteranno applicabili in quanto compatibili con il presente Disciplinare.

Il Concessionario si impegna a rispettare il programma dei lavori dallo stesso redatto, dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, rispettando i tempi di avanzamento previsti, le eventuali correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Il Concessionario, inoltre, provvederà a:

- compiere tutti i lavori a regola d'arte entro la data di scadenza stabilita nel cronoprogramma e comunque non oltre il 15° giorno solare dalla data di ultimazione prevista dei lavori;
- comunicare alla stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata, la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

ART. 15 - Documentazione tecnica

Al completamento dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

1. relazione tecnica particolareggiata;
2. disegni esecutivi;
3. particolari costruttivi e d'installazione;
4. schede tecniche di funzionamento;
5. depliant illustrativi;
6. elenco dei pezzi di ricambio d'uso più comune;
7. dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

ART. 16 - Collaudo dei lavori e collaudo funzionale

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'ultimazione delle opere, l'Amministrazione appaltante potrà provvedere a nominare il collaudatore, le cui spese sono a carico del Concessionario, per l'effettuazione del collaudo delle stesse con la verifica del regolare funzionamento degli impianti. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese dell'Appaltatore entro il termine utile stabilito.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale impegno, l'Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dai compensi successivamente dovuti.

Ad esito favorevole, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati.

PARTE III – GESTIONE

Art. 17 - Progetto gestionale e manutentivo ai fini della presentazione dell'offerta

Per quanto attiene alle modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto dell'appalto, le Ditte concorrenti, tenendo conto delle indicazioni del presente disciplinare e del capitolato, dovranno presentare con l'offerta un progetto gestionale e manutentivo.

Tale progetto dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione proposto.

Inoltre, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere precisate le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento proposto ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio da rendere, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative addette agli interventi di gestione e manutenzione degli impianti oggetto di affidamento, od installati ai sensi del presente disciplinare e del capitolato.

In particolare, per quanto attiene alle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, che le Ditte concorrenti s'impegnano ad eseguire secondo quanto previsto nell'art. 2 del presente disciplinare, dovranno essere precisate in appositi disciplinari manutentivi le caratteristiche, le modalità e la periodicità degli interventi previsti per la conservazione in piena efficienza degli impianti, unitamente ai cronoprogrammi di tutte le operazioni di manutenzione.

Art. 18 - Caratteristiche del servizio di gestione

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione degli impianti oggetto di consegna e di garantire il loro regolare funzionamento e raggiungimento delle prestazioni, in modo che gli stessi siano sempre in stato di efficienza e possano rispondere regolarmente alle esigenze del servizio, in conformità alle leggi vigenti e alle norme di sicurezza in materia.

Nell'espletamento del servizio di gestione l'Appaltatore, a prescindere da ogni altra segnalazione dell'Amministrazione, di privati cittadini od altro, avrà l'obbligo di organizzarsi ai fini di svolgere il servizio di accertamento e sostituzione delle lampade spente o comunque non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti a tutti gli impianti di illuminazione pubblica.

Per garantire la buona esecuzione del servizio di accertamento l'Appaltatore avrà alle proprie dipendenze dei rilevatori muniti di mezzo di trasporto nonché degli attrezzi e dei più importanti pezzi di ricambio. Suddetti rilevatori effettueranno l'ispezione a tutti gli impianti garantendo un pronto intervento di riparazione nel caso in cui si tratti di un intervento di sostanziale importanza.

Tali riparazioni e/o sostituzioni dovranno essere effettuate qualsiasi sia la causa che ha determinato il guasto.

Il servizio di riparazione non programmata dei guasti dovrà comunque essere svolto entro 48 ore dal momento della rilevazione del guasto ovvero dal ricevimento della segnalazione che dovesse pervenire da parte dell'Amministrazione, di privati cittadini, del Corpo di Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, od altri enti ed istituzioni, a tal fine dovrà essere installata una linea Fax attiva 24 ore su 24.

Il servizio di accensione e spegnimento delle lampade dovrà essere garantito dall'Appaltatore preferibilmente a mezzo di orologi astronomici, fotocellule o timer.

Comunque, il servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica oggetto del presente disciplinare e del capitolato dovrà comprendere:

- a) la manutenzione programmata-preventiva periodica di tutte le apparecchiature elettriche e meccaniche costituenti gli impianti di illuminazione stradale in consegna all'Appaltatore. Parimenti dovrà essere garantita la massima prevenzione delle avarie mediante tempestiva fornitura ed installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà o altro rendono probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali;
- b) le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali, di attrezzi e di quant'altro occorra alla pronta riparazione delle avarie che avessero a manifestarsi sul punto luce o su parte degli impianti oggetto di consegna;
- c) il rilevamento delle lampade fuse, rotte o comunque inefficienti e la loro pronta sostituzione con lampade nuove, dello stesso tipo e della stessa potenza, indipendentemente dal numero delle stesse, dalle cause di cattivo funzionamento o rottura e dalla frequenza di tali eventi. Il tempo massimo ammissibile per la sostituzione delle lampade fuse, rotte od inefficienti, è stabilito in 48 ore. Qualora l'Amministrazione rilevi un tempo di mancato funzionamento superiore al limite temporale di 4 giorni naturali consecutivi annoterà il mancato servizio in un verbale in presenza di testimoni;
- d) tutte le prestazioni connesse con il corretto esercizio degli impianti, comprese le operazioni di accensione e spegnimento in caso di mancato funzionamento dei dispositivi automatici all'uopo predisposti (crepuscolari, ecc), nonché in caso di manifestazioni pubbliche o quant'altro, sulla base delle richieste dell'Amministrazione;
- e) la corresponsione degli oneri d'energia alla società elettrica distributrice, o ad altro soggetto, sia esso produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo all'Appaltatore, che diverrà intestatario del medesimo a partire dalla data di consegna degli impianti. Il Concessionario potrà avvalersi di un distributore di energie più conveniente.

Art. 19 - Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto è fatto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 20 - Riconsegna degli impianti e collaudo finale

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all'atto del loro ricondizionamento a seguito dei lavori eseguiti dall'Appaltatore, salvo il normale deperimento per l'uso.

Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, etc., dati in consegna all'Appaltatore;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale.

Alle operazioni di collaudo si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori di competenza del Ministero dei LL.PP., senza che detto richiamo comporti anche quello relativo alla diversa disciplina dell'appalto dei lavori pubblici.

Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
- visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'Appalto.

A conclusione dell'Appalto, la ditta appaltatrice consegnerà all'Amministrazione la documentazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che, viste le prescrizioni del presente disciplinare e del capitolato, dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra l'Appaltatore e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico dello stesso Appaltatore, qualora l'Amministrazione decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione del presente Appalto.

PARTE IV – RISPARMI E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Art. 21 - Ripartizione del risparmio e ammortamento degli investimenti previsti nel presente appalto

L'Appaltatore, mediante la prestazione dei servizi richiesti sugli impianti affidati in gestione, garantirà il loro funzionamento in condizioni di efficienza, massimizzando il risparmio energetico e le economie gestionali conseguibili nell'ambito del servizio erogato. Questi recupererà gli investimenti di efficienza energetica e gestionale trattenendo, per la durata del contratto, la quota parte del risparmio economico atteso, secondo quanto previsto dall'Offerta dell'Appaltatore.

Fatto salvo quanto specificato in merito alle condizioni di riferimento che possono influire sulle variazioni del risparmio, i costi aggiuntivi prodotti da un eventuale maggior consumo (a parità di punti luce) rispetto alle previsioni saranno sopportati esclusivamente dall'Appaltatore; così come, le maggiori economie dovute ad un minor consumo rispetto a quanto previsto saranno fruite esclusivamente dall'Appaltatore secondo quanto meglio specificato nell'articolo seguente.

A titolo esemplificativo, e per maggiore chiarezza, si precisa che l'ammontare totale del risparmio ottenibile, sia esso di carattere energetico o gestionale, a seguito dell'effettuazione dei diversi interventi, potrà risultare così composto:

1. Una prima quota di risparmio sarà prodotta dal minor consumo di energia elettrica (risparmio energetico) a seguito degli interventi sugli impianti, reti e nelle modalità di gestione a mezzo:
 - a. della installazione di lampade a LED;
 - b. della installazione di regolatori di tensione/riduttori di flusso;
2. Una seconda quota di risparmio sarà prodotta dalla riduzione della potenza elettrica contrattualmente impegnata (economia gestionale);
3. Una terza quota di risparmio sarà prodotta dalla stipula del miglior contratto di approvvigionamento elettrico (economia gestionale);
4. Una quarta quota di risparmio sarà prodotta dall'allungamento della vita media delle lampade a seguito di interventi sugli impianti (economia gestionale).

Art. 22 - Composizione del canone annuo per la remunerazione del servizio

L'Appaltatore, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere per l'ottenimento del risparmio energetico atteso, otterrà la corresponsione di un canone polinomio annuo.

Ai fini della determinazione di tale canone, costituente l'offerta economica, le Ditte concorrenti dovranno considerare il valore posto a base d'asta, nonché l'ammontare dell'eventuale ribasso offerto sul rateo d'ammortamento per le opere di risparmio energetico.

Il canone polinomio annuo da corrisponderci all'Appaltatore, a partire dalla data di inizio dell'attività di gestione, risulterà così composto:

- A. Quota annua a compenso degli oneri per l'approvvigionamento di energia elettrica.
- B. Quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria, programmata-preventiva;
- C. Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di risparmio energetico.

Ai fini della quantificazione del canone di partenza (offerta economica), la somma delle voci A+B+C, su base annua, non dovrà eccedere il valore della base d'asta.

Qualora, durante il periodo di validità del contratto, per intervenute e dichiarate esigenze dell'Amministrazione (ampliamenti delle aree oggetto di pubblica illuminazione, etc...) si manifestasse la necessità di corrispondere ad un incremento quantitativo del servizio, per quanto attiene alla remunerazione della quota eccedente le quantità erogate ai sensi del presente disciplinare, si provvederà moltiplicando le nuove quantità di punti luce, debitamente contabilizzate, per i valori dell'importo complessivo medio offerto per il servizio di gestione (punti A. e B.) degli impianti indicato in offerta e indicizzato secondo le modalità previste nel capitolato tecnico.

Art. 23 - Modalità di pagamento

Il corrispettivo della Concessione è rappresentato da un canone annuo coincidente con l'importo totale annuo della Concessione al netto del ribasso d'asta effettuato in sede di offerta. Detto canone sarà

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

composto da una quota a titolo di corrispettivo per l'approvvigionamento di energia elettrica (punto A art. 22), da una quota a titolo di corrispettivo per l'esercizio e la manutenzione degli impianti (punto B art. 22) nonché da una **quota fissa ed immutabile** a titolo di ammortamento dell'investimento sostenuto dall'aggiudicatario (punto C art. 22). Nessun altro corrispettivo sarà corrisposto all'infuori del suddetto canone.

Si precisa che l'Offerta Economica dovrà specificare, **pena l'esclusione**, in maniera distinta la quota di corrispettivo che sarà imputata a rata di ammortamento del capitale investito con **l'espressa indicazione che tale somma rimarrà fissa ed immutabile per l'intera durata del contratto**.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 117 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione accetta sin d'ora che i propri debiti verso l'Aggiudicatario – relativi alla quota fissa ed immutabile corrisposta a titolo di ammortamento – siano ceduti dall'aggiudicatario stesso al soggetto finanziatore (cessione *pro-soluto*). Al fine della suddetta cessione l'Amministrazione rinuncia nei confronti del Concessionario, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1230, 1248 e 1988 del Codice Civile, ad opporre qualsiasi eccezione di compensazione in relazione ai crediti eventualmente vantati o che potrà vantare nei confronti dell'aggiudicatario cedente nonché di qualsiasi altra eccezione o rivalsa alcuna nei confronti della stessa Cessionaria in relazione al credito, inclusa qualunque pretesa derivante dall'esecuzione del contratto aggiudicato.

La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione (ad esclusione della quota di ammortamento) avverrà con rate mensili. In particolare:

1. per il primo anno si farà riferimento all'importo esposto nell'offerta da parte della Ditta aggiudicataria;
2. per gli anni successivi al primo si farà riferimento al dato contabile rettificato con gli adeguamenti previsti nel capitolato tecnico.

Le fatture determinate come sopra descritto saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 15 giorni del mese successivo.

Poiché la quota di ammortamento dei lavori è da intendersi fissa ed invariabile, essa sarà fatturata, con cadenza annuale, all'inizio di ogni anno di gestione, mentre per quanto riguarda la prima annualità, essa sarà fatturata alla comunicazione da parte dell'Appaltatore del raggiungimento del 50% dei lavori di efficientamento.

Art. 24 - Garanzia assicurativa – Responsabilità civili e penali

Gli impianti affidati in gestione, ai sensi del presente Appalto, s'intendono affidati in custodia allo stesso Appaltatore con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile in materia di responsabilità per danni.

Con ciò l'Amministrazione s'intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualunque motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente Appalto.

L'impresa aggiudicataria, prima della firma del contratto, dovrà stipulare idonea polizza assicurativa a copertura, anche per i terzi, dei danni derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto del servizio per un importo che copre l'intero valore dell'Appalto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione, la quale si riserva in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione con recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

La Ditta Appaltatrice assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. È pertanto a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune. L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni. La Ditta Appaltatrice dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 25 - Controlli

Il Comune di Fara Sabina per verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nomina, prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio in appalto, un responsabile dell'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art. 119 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163.

Il Comune può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con la ditta, qualora lo ritenga necessario. La ditta si impegna a fornire al Comune di Fara Sabina tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 26 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Fara Sabina ha diritto di risolvere il contratto nel caso di interruzione del servizio oggetto del presente appalto per una durata superiore a 48 ore, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Concessionaria.

Art. 27 – Danni

La Concessionaria non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'appalto. La Concessionaria è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 28 - Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione

Le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, della pubblicazione del bando, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti, sono a carico dell'Appaltatore, così pure s'intendono a carico del medesimo Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell'Amministrazione.

Per accettazione:

LA DITTA APPALTATRICE

Comune Fara in Sabina

Art. 29 - Obblighi diversi dell'appaltatore

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare e dal capitolato, la Concessionaria riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente disciplinare e di ogni altro documento in esso citato o allegato e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi.

In particolare la Concessionaria é tenuta a:

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari.
- ad accertare, prima dell'inizio dei lavori, se nella zona interessata esistono cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l'impresa dovrà informare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, comunicando nel contempo agli enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l'assistenza necessaria per compiere i medesimi senza danni a cavi e alle tubazioni. La Concessionaria sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranea sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità.
- a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e dovrà presentare il piano di sicurezza sul posto di lavoro tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare.

Il Responsabile 3 Settore

Ing. Andrea Brizi